

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di Progetti di legge

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

D.L. 138/2011 – A.C 4612

Schede di lettura

n. 535

9 settembre 2011

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Area finanza pubblica



066760-9496



st_finanze@camera.it

 066760-9932  *st_bilancio@camera.it*

I *dossier* dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D11138.doc

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	3
----------------------------	---

SCHEDE DI LETTURA

- Ddl di conversione, art. 1, commi 2-5 (*Delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari*)..... 29
- Articolo 01 (*Revisione integrale della spesa pubblica*)..... 36
- Articolo 1, commi 01 e 02 (*Ulteriori interventi di contenimento della spesa e flessibilità di bilancio*)43
- Articolo 1, comma 03 (*Provvedimenti attuativi della legge n. 15/2009*)..... 48
- Articolo 1, commi 1-2 (*Riduzione delle spese dei Ministeri*)..... 50
- Articolo 1, commi 3-5 (*Riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche*) 54
- Articolo 1, comma 6 (*Anticipo della riduzione delle agevolazioni fiscali*)..... 59
- Articolo 1, comma 7 (*Riduzione del 30% della retribuzione di risultato dei dirigenti pubblici*) 62
- Articolo 1, commi 8-9 (*Anticipazione del nuovo patto di stabilità interno*).... 64
- Articolo 1, comma 10 (*Anticipazione della manovrabilità dell'addizionale regionale IRPEF*) 69
- Articolo 1, comma 11 (*Cessazione della sospensione concernente la facoltà di modificare l'addizionale comunale IRPEF*)..... 71
- Articolo 1, comma 12 (*Possibile riduzione dell'onere della manovra posto a carico degli enti territoriali - Disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione*)..... 75
- Articolo 1, commi da 12-bis a 12-quater (*Partecipazione dei comuni all'accertamento tributario*) 78
- Articolo 1, comma 13 (*Trasporto pubblico locale*)..... 86
- Articolo 1, comma 14 (*Bilancio degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato*)88
- Articolo 1, comma 15 (*Garanzia dello Stato in favore della società prevista per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'euro*)..... 91

▪ Articolo 1, comma 16 (<i>Facoltà della pubblica amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro</i>)	93
▪ Articolo 1, comma 17 (<i>Prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo</i>)	95
▪ Articolo 1, comma 18 (<i>Flessibilità per il personale della carriera prefettizia o con qualifica dirigenziale</i>)	97
▪ Articolo 1, comma 19 (<i>Mobilità nel pubblico impiego</i>)	100
▪ Articolo 1, comma 20 (<i>Innalzamento dei requisiti anagrafici per i trattamenti pensionistici delle lavoratrici</i>)	102
▪ Articolo 1, comma 21 (<i>Decorrenze dei trattamenti pensionistici per il personale del comparto scuola</i>)	104
▪ Articolo 1, commi 22-23 (<i>Termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici</i>)	106
▪ Articolo 1, comma 23-bis (<i>Deroga blocco turn over personale servizio sanitario regionale</i>)	110
▪ Articolo 1, comma 24 (<i>Festività</i>)	112
▪ Articolo 1, comma 25 (<i>Incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica</i>)	116
▪ Articolo 1, commi 26, 26-bis, 26-quater e 27 (<i>Roma capitale</i>)	117
▪ Articolo 1, commi 26-ter (<i>Finanziamento del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili</i>)	122
▪ Articolo 1, comma 28 (<i>Integrazione della commissione ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011</i>)	124
▪ Articolo 1, comma 28-bis (<i>Rete imprese Italia</i>)	125
▪ Articolo 1, comma 29 (<i>Trasferimento dei dipendenti pubblici</i>)	126
▪ Articolo 1, comma 30 (<i>Aspettativa dei componenti di autorità amministrative indipendenti ed Agenzie</i>)	128
▪ Articolo 1, comma 32 (<i>Criteri di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici</i>)	131
▪ Articolo 1, comma 33 (<i>Livellamento remunerativo Italia-Europa</i>)	133
▪ Articolo 1, comma 33-bis (<i>Mantenimento in bilancio residui di stanziamento</i>)	135
▪ Articolo 1-bis (<i>Indennità di amministrazione</i>)	137
▪ Articolo 1-ter (<i>Calendario del processo civile</i>)	140
▪ Articolo 2, commi 1 e 2 (<i>Contributo di solidarietà</i>)	142
▪ Articolo 2, commi da 2-bis a 2-quater (<i>Aumento dell'IVA dal 20 al 21 per cento</i>)	147

▪ Articolo 2, comma 3 (<i>Maggiori entrate derivanti dai giochi e dall'accisa sui tabacchi</i>)	150
▪ Articolo 2, comma 4 (<i>Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore</i>).....	154
▪ Articolo 2, comma 4-bis (<i>Esclusione sanzioni</i>).....	156
▪ Articolo 2, comma 5 (<i>Sanzioni per la violazione dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi</i>).....	158
▪ Articolo 2, commi 5-bis e 5-ter (<i>Recupero somme non versate condono 2002</i>)	160
▪ Articolo 2, commi 6-12 (<i>Introduzione di una aliquota unica sulle diverse tipologie di strumenti finanziari</i>).....	163
▪ Articolo 2, commi 12-bis e 12-ter (<i>Modifiche alla disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997</i>).....	170
▪ Articolo 2, commi 13-24 (<i>Aliquota unica sulle diverse tipologie di strumenti finanziari: disposizioni varie e di coordinamento</i>).....	172
▪ Articolo 2, comma 25 (<i>Abrogazioni</i>).....	184
▪ Articolo 2, comma 26 (<i>Interessi e proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996</i>).....	186
▪ Articolo 2, comma 27 (<i>Tassazione dei redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione</i>).....	188
▪ Articolo 2, commi 28-34 (<i>Disposizioni in materia di minusvalenze e plusvalenze</i>)	189
▪ Articolo 2, comma 35 (<i>Disposizioni in materia di studi di settore</i>).....	195
▪ Articolo 2, comma 35-bis (<i>Modifiche alla disciplina del contributo unificato</i>)	198
▪ Articolo 2, comma 35-ter (<i>Modifiche al codice di procedura civile</i>).....	204
▪ Articolo 2, comma 35-quater (<i>Disposizioni relative al processo tributario</i>)	205
▪ Articolo 2, comma 35-quinquies (<i>Modifiche alle disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario</i>)	207
▪ Articolo 2, comma 35-sexies (<i>Modifica della disciplina in materia di mediazione</i>)	209
▪ Articolo 2, comma 35-septies (<i>Giustizia tributaria</i>).....	211
▪ Articolo 2, comma 35-octies (<i>Imposta di bollo su trasferimenti di denaro all'estero</i>)	214

▪ Articolo 2, comma 36 (<i>Destinazione di maggiori entrate</i>).....	216
▪ Articolo 2, commi 36-bis - 36-quater (<i>Riduzioni agevolazioni cooperative</i>)	218
▪ Articolo 2, commi 36-quinquies-36-duodecies (<i>Società di comodo</i>).....	220
▪ Articolo 2, commi 36-terdecies-36-duodevicies (<i>Normativa antielusione</i>)	227
▪ Articolo 2, commi 36-undevicies- (<i>Elaborazione di liste di contribuenti da sottoporre a controllo</i>)	230
▪ Articolo 2, comma 36-vicies (<i>Obbligo di certificazione dei corrispettivi per gli stabilimenti balneari</i>)	233
▪ Articolo 2, commi 36-vicies semel e 36-vicies bis (<i>Reati in materia di imposte sui redditi e IVA</i>)	235
▪ Articolo 2, comma 36-vicies ter (<i>Riduzione delle sanzioni amministrative tributarie per esercenti che utilizzano strumenti di pagamento diversi dal contante</i>).....	238
▪ Articolo 2, comma 36-vicies quater (<i>IVA soggetti iscritti alle Camere di commercio</i>)	241
▪ Articolo 3, commi 1-3 (<i>Libertà di iniziativa e attività economica</i>).....	242
▪ Articolo 3, comma 4 (<i>Parametri di virtuosità</i>).....	245
▪ Articolo 3, comma 5 (<i>Professioni</i>).....	247
▪ Articolo 3, commi 6-11 (<i>Accesso ed esercizio delle attività economiche</i>)	253
▪ Articolo 3, comma 11-bis (<i>Esclusione per servizi di taxi e noleggio con conducente</i>)	257
▪ Articolo 3, comma 12 (<i>Immobili della difesa</i>).....	260
▪ Articolo 3, comma 12-bis (<i>Cancellazione di segnalazioni di mancato pagamento</i>)	266
▪ Articolo 4 (<i>Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea</i>).....	269
▪ Articolo 5, comma 1 (<i>Norme in materia di società municipalizzate</i>).....	285
▪ Articolo 5, comma 1-bis (<i>Messa in sicurezza delle infrastrutture colpite da calamità in Basilicata</i>)	288
▪ Articolo 5, comma 1-ter (<i>Versamenti in tesoreria di risorse per potenziamento infrastrutture</i>)	289
▪ Articolo 5-bis (<i>Sviluppo delle regioni dell'Obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud</i>)	290
▪ Articolo 6, comma 1 (<i>Liberalizzazione in materia di inizio attività</i>).....	294

▪ Articolo 6, commi 2-3 e 3-bis (<i>Disposizioni sul SISTRI</i>).....	297
▪ Articolo 6, commi 5-6 (<i>Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche</i>)	302
▪ Articolo 6, comma 6-bis (<i>Contenzioso per bonus bebé</i>).....	304
▪ Articolo 6, comma 6-ter (<i>Permuta beni demanio e patrimonio</i>).....	306
▪ Articolo 6-bis(<i>Accesso ai sistemi informativi</i>).....	309
▪ Articolo 6-ter(<i>Fondo di rotazione per la progettualità</i>).....	311
▪ Articolo 7 (<i>Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas</i>).....	314
▪ Articolo 7-bis(<i>Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008</i>).....	319
▪ Articolo 8 (<i>Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità</i>).....	321
▪ Articolo 9 (<i>Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni</i>).....	326
▪ Articolo 10 (<i>Fondi interprofessionali per la formazione continua</i>).....	330
▪ Articolo 11 (<i>Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini</i>).....	332
▪ Articolo 12 (<i>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i>).....	334
▪ Articolo 13 (<i>Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum</i>).....	336
▪ Articolo 14 (<i>Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali</i>).....	344
▪ Articolo 15 (<i>Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali</i>).....	351
▪ Articolo 16, commi 1-26, 29-30 (<i>Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali</i>).....	353
▪ Articolo 16, commi 27-28 (<i>Liquidazione di società partecipate dai comuni</i>)	368
▪ Articolo 16, comma 31 (<i>Patto di stabilità interno per i comuni con più di 1.000 abitanti</i>)	371
▪ Articolo 17 (<i>Disposizioni relative al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro</i>)	373
▪ Articolo 18 (<i>Voli in classe economica</i>).....	377
▪ Articolo 19 (<i>Disposizioni finali</i>).....	380
▪ Articolo 19-bis(<i>Disposizioni finali concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome</i>)	381

Sintesi del contenuto

Ddl di conversione

Articolo 1

L'**articolo 1, commi da 2 a 5, del disegno di legge di conversione** delega il Governo a riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, attraverso la riduzione degli uffici giudiziari di primo grado (tribunali e giudici di pace) e l'accorpamento degli uffici requirenti.

Decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011

TITOLO I

Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria

Articolo 01

(Revisione integrale della spesa pubblica)

L'**articolo 01** prevede la presentazione al Parlamento, entro il 30 novembre 2011, di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica, diretto anche ad individuare, attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, nonché a implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare. Viene inoltre previsto, a partire dal 2012, l'avvio di un ciclo di "*spending review*", mirata alla definizione dei costi *standard* dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

Articolo 1

(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

I **commi 01 e 02** recano disposizioni finalizzate a consentire alle Amministrazioni centrali – in coerenza con il programma di riorganizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 01 – di pervenire ad un progressivo contenimento della spesa corrente primaria in rapporto al PIL - attraverso la riduzione delle spesa di funzionamento, interventi, oneri comuni, relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli anni 2012 e 2013 –nonché di conseguire gli obiettivi di risparmio previsti dal presente decreto anche attraverso il riconoscimento di una maggiore flessibilità nella variazione delle dotazioni di bilancio.

Ai sensi del **comma 03** il Governo è tenuto ad adottare le misure volte a consentire che dall'attuazione della legge n. 15/2009 discendano effettivi risparmi di spesa per ogni anno del triennio.

Il **comma 1** dell'articolo 1 incrementa di 6 miliardi di euro per l'anno 2012 e di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2013 gli importi in termini di indebitamento netto delle riduzioni -indicate nell'Allegato C del decreto-legge n. 98/2011 - che le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare a decorrere dall'anno 2012. Un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze individuerà la ripartizione delle ulteriori riduzioni di spesa tra i Ministeri.

Il **comma 2**, novellando l'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98/2011, stabilisce che le proposte di riduzione che sono avanzate dai Ministri competenti in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità 2012-2014, non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo delle aree sottoutilizzate.

I **commi da 3 a 5** prevedono che le amministrazioni pubbliche già interessate da analoghi provvedimenti adottati nel 2008 e nel 2009 debbano effettuare ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche. In particolare, le amministrazioni dovranno procedere, entro il 31 marzo 2012, alla contrazione degli uffici dirigenziali di livello generale in misura non inferiore al 10%, nonché all'ulteriore riduzione, non inferiore al 10%, della spesa complessiva relativa al numero di posti di

organico del personale non dirigenziale. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Il **comma 6** modifica i commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 (manovra)anticipando, gli effetti finanziari ivi previsti (non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2013 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014) rispettivamente, al 30 settembre 2012 e a decorrere dal 2013. E' quindi introdotta una sorta di clausola di salvaguardia, ai sensi della quale, al fine di garantire i predetti effetti finanziari, in alternativa, anche parziale, alla riduzioni citate, può essere disposta la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa.

Il **comma 7**stabilisce che, nel caso in cui si registri uno scostamento rilevante rispetto agli obiettivi indicati dal Documento di economia e finanza (DEF) o non siano rispettati gli obiettivi di risparmio stabiliti dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011 per i Ministeri, l'amministrazione competente disponga,nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30%.

I **commi 8 e 9** recano modifiche all'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha ridisegnato la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali. In particolare, il comma 8 ridefinisce e anticipa all'anno 2012 la misura aggiuntiva del concorso finanziario imposto agli enti territoriali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, introdotta dal comma 5 del citato articolo 20 per gli anni 2013 e successivi.

Viene inoltre anticipata all'anno 2012 l'applicazione del meccanismo dei parametri di virtuosità ai fini della distribuzione tra gli enti territoriali degli obiettivi finanziari del Patto, nell'ambito di ciascun livello di governo, secondo la disciplina definita ai commi 2 e 3 del citato articolo 20 (comma 9).

Il **comma 10** anticipa all'anno 2012 la possibilità per le regioni di modificare l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Le norme inoltre rimodulano le misure degli incrementi alle aliquote di base che possono essere apportati, nel tempo, dalle regioni.

Il **comma 11**prevede la cessazione, dal 2012, della sospensione del potere, in capo ai comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF. E' altresì abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale. Infine si autorizzano i Comuni a stabilire aliquote differenziate dell'addizionale solo in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario complessivo e salvaguardarne i criteri di progressività.

Il **comma 12**(primi due periodi) prevede la possibilità di ridurre le misure previste a carico degli enti territoriali dal nuovo patto di stabilità interno, per effetto delle maggiori entrate recate dalle modifiche alla disciplina dell'addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico, di cui all'articolo 7 del presente provvedimento. La norma (periodi successivi al secondo) interviene inoltre sulla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) stabilendo, sostanzialmente, l'equiparazione della misura di imposta dovuta per gli atti soggetti e non soggetti a IVA, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

I commi da 12-*bis* a 12-*quater*recano disposizioni volte complessivamente ad incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario. In particolare, il **comma 12-bis**attribuisce ai comuni, per il triennio 2012-2014, l'intero ammontare del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento degli stessi nell'attività di accertamento.

Il **comma 12-ter**modificale norme che regolano l'accertamento delle imposte sui redditi al fine di rafforzare i poteri svolti in tale ambito dai Consigli Tributari. Sono inoltre previste nuove modalità di pubblicazione dei dati relativi alle dichiarazioni sul sito del comune.

Il **comma 12-quater** condiziona l'attribuzione ai comuni di risorse derivanti dal gettito fiscale - disposte dai commi 12 e 12-bis - alla costituzione, entro il 31 dicembre 2011, dei Consigli Tributari.

Il **comma 13** modifica l'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011, istitutivo di un fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, al fine di introdurre una più dettagliata disciplina della ripartizione di detto fondo. Si prevede che tale ripartizione venga effettuata sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica, da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con possibilità di attribuire il 50% delle risorse a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi.

Il **comma 14** apporta modifiche alla recente disciplina sulla liquidazione degli enti dissestati, introdotta dal D.L. n. 98 del 2011, prevedendo: la decadenza degli organi (con esclusione del collegio dei revisori o sindacale) degli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato, in caso di mancata deliberazione del bilancio consuntivo nel termine stabilito dalla normativa vigente ovvero di realizzazione di disavanzi di competenza per due esercizi consecutivi; la nomina di un commissario, tra le cui attribuzioni vi è quella di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

Il **comma 15** è diretto ad ampliare le ipotesi di prestazione della garanzia da parte dello Stato in favore della società - prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 - costituita insieme agli altri Stati membri dell'area euro per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'euro, la *European Financial Stability Facility* (EFSF).

Il **comma 16** proroga per il triennio 2012-2014 l'applicazione dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, introdotto dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 con il quale si consente a queste ultime di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano compiuto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

Il **comma 17** modifica l'articolo 16, comma 1, del D.Lgs n. 503 del 1992, concernente la possibilità di permanenza in servizio dei dipendenti pubblici, per un periodo massimo di un biennio, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. La disposizione, in particolare, è volta a stabilire che la facoltà di trattenimento in servizio viene esercitata unilateralmente dall'amministrazione, sulla base della semplice disponibilità del dipendente e non più su sua richiesta.

Il **comma 18** consente alle pubbliche amministrazioni di disporre, in relazione a motivate esigenze organizzative, il passaggio ad altro incarico di personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto.

Il **comma 19** modifica la disciplina della mobilità volontaria nel pubblico impiego, di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, prevedendo che, a seguito dell'attivazione delle procedure di mobilità, il trasferimento del personale che ne faccia domanda possa essere disposto anche nel caso in cui la vacanza di organico sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando comunque la neutralità finanziaria.

Il **comma 20** modifica la disciplina sul progressivo elevamento del requisito anagrafico delle lavoratrici del settore privato per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, prevedendo che l'innalzamento progressivo inizi dal 2014, (anziché dal 2020), con l'entrata a regime della disciplina il 1° gennaio 2026 (anziché il 1° gennaio 2032).

Il **comma 21** modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la disciplina delle decorrenze iniziali (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici (di vecchiaia e anzianità) per il personale del comparto

scuola, stabilendo che i trattamenti decorrano dall'inizio dell'anno scolastico e accademico che ricade nell'anno solare successivo rispetto a quello di maturazione dei requisiti.

I **commi 22 e 23** intervengono sui termini per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici, con effetto dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (e cioè il 13 agosto 2011) e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla medesima data. In particolare, si introduce un posticipo di 6 mesi per i trattamenti di fine servizio riconosciuti per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio (per i quali nella normativa previgente non era previsto alcun posticipo) e si incrementa a 24 mesi (rispetto ai 6 mesi previsti dalla legislazione previgente) il posticipo per i trattamenti di fine servizio a seguito di pensionamento anticipato.

Il **comma 23-bis** consente, nel rispetto di determinate procedure, la deroga al blocco del *turn-over* del personale del servizio sanitario regionale qualora essa sia necessaria al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

Il **comma 24** stabilisce che, a decorrere dal 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissate annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi patroni, in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica successiva ovvero coincidano con tale data. Con una modifica introdotta nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, sono state espressamente escluse dalla applicazione della disposizione le festività del 25 aprile, festa della liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica.

Il **comma 25** incrementa di 2 miliardi di euro per l'anno 2012, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il **comma 26**, che riguarda la gestione commissariale della situazione debitoria di Roma Capitale, stabilisce che per procedere alla liquidazione dei debiti pregressi del Comune di Roma inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, sia sufficiente una determina dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale.

Il **comma 26-bis** introduce la possibilità che le attività finalizzate all'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento del Comune di Roma possano essere direttamente affidate, con apposita convenzione, a società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato.

Il **comma 26-ter** incrementa la dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle risorse del Fondo destinato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario. Le risorse saranno ripartite con decreto del Ministro dell'economia e finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

Il **comma 26-quater** vieta che il Commissario straordinario di Governo per la gestione del piano di rientro possa essere il sindaco pro-tempore di Roma Capitale.

Il **comma 27** precisa che il Commissario straordinario del Governo può procedere alla estinzione dei debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale soltanto successivamente alla avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 nonché subordinatamente a specifico motivato giudizio da parte dell'organo di revisione sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria.

Il **comma 28** dispone l'integrazione della commissione che - ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 - è incaricata della ricognizione e dell'individuazione della media dei trattamenti economici dei titolari di cariche elettive e dei vertici di enti e istituzioni con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. In tal modo, il numero dei membri della Commissione, la cui partecipazione è gratuita sale da quattro a cinque.

Il **comma 28-bis** prevede la partecipazione di un rappresentante di R.ETE Imprese Italia nella cabina di regia, istituita al fine di fissare le linee guida in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese.

Il **comma 29**, al fine di consentire una più razionale allocazione del personale pubblico, prevede che, qualora sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono tenuti, su richiesta del datore di lavoro, allo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo e sedi diverse, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale è obbligatorio far riferimento ai criteri datoriali, che sono oggetto di informativa preventiva, mentre il trasferimento è consentito nell'ambito del territorio regionale di riferimento.

Il **comma 30** stabilisce che, ai dipendenti pubblici collocati in aspettativa per aver assunto l'incarico di componenti di autorità amministrative indipendenti ed agenzie, indicate nell'Allegato B al decreto-legge 98/2011, il periodo di aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

Il comma 31 del testo originario (che prevedeva la soppressione degli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco delle PA, con una dotazione organica inferiore a 70 unità) è stato **soppresso** dal Senato.

Il **comma 32** modifica i criteri di calcolo delle pensioni e dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico sia stato titolare di un incarico dirigenziale per un periodo inferiore al minimo generale di tre anni a causa del conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo, prevedendo che in tali casi l'ultimo stipendio (ossia il parametro preso come riferimento per la base pensionabile) sia costituito dall'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico di durata inferiore a tre anni.

Il **comma 33** precisa l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 98 del 2011 - ai sensi del quale il trattamento economico di titolari di cariche elettive e i vertici di enti e istituzioni non può superare la media, ponderata rispetto al PIL, degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell'area euro - che riguarda anche i dirigenti di prima fascia e i direttori generali degli enti e i titolari degli uffici equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.

Il **comma 33-bis**, sostituendo i commi secondo e terzo dell'articolo 36 del Regio decreto n. 2440/1923, ripristina la disciplina contabile precedente alle novelle apportate dal decreto legge n. 98/2011 in materia di termini di perenzione delle somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario (cd. residui di stanziamento), consentendo che essi possano essere mantenuti in bilancio per l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Articolo 1-bis

(Indennità di amministrazione)

L'**articolo 1-bis** reca l'interpretazione autentica della vigente disciplina in materia di trattamento economico del personale del Ministero degli esteri in servizio all'estero, chiarendo che il trattamento economico nel periodo di servizio all'estero non include né l'indennità di amministrazione né l'indennità integrativa speciale. Inoltre ribadisce quanto peraltro già previsto all'art. 170, comma 2 del D.P.R. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri),

ovvero che nessun'altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal D.P.R. 18/1967 medesimo.

Articolo 1-ter

(Calendario del processo civile)

L'**articolo 1-ter** novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevedendo che il giudice debba programmare le udienze del processo attraverso un calendario dettagliato la cui violazione potrà essere valutata ai fini disciplinari.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di entrate)

Il **comma 1** conferma l'applicabilità del cd. "contributo di solidarietà" sugli emolumenti dei dipendenti pubblici previsto dall'articolo 2, comma 9 del decreto-legge n. 78/2010 e sui trattamenti pensionistici dall'articolo 18, comma 22-*bis*, del D.L. n. 98 del 2011.

Il **comma 2** introduce un contributo di solidarietà a carico di tutti i contribuenti il cui reddito complessivo ai fini IRPEF sia superiore a 300.000 euro lordi annui, per il periodo 1° gennaio 2011–31 dicembre 2013. Il contributo è pari al 3 per cento della quota eccedente tale importo.

Il **comma 2-bis** provvede ad aumentare dal 20 al 21 per cento della base imponibile l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 16 del DPR n. 633 del 1972. Il **comma 2-ter** precisa che tale aumento si applica alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il **comma 2-quater** esclude l'applicazione dell'aumento alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e di determinati enti ed istituti pubblici, per le quali sia stata emessa e registrata la fattura fino al giorno precedente la suddetta data di entrata in vigore, sebbene al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato pagato.

Il **comma 3** attribuisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - AAMS un'ampia potestà nell'emanazione di disposizioni in materia di giochi pubblici dirette ad assicurare maggiori entrate; viene altresì attribuito al direttore generale dell'AAMS il potere di proporre al Ministro dell'economia e delle finanze l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi.

Il **comma 4** riduce da 5.000 a 2.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore. Il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto entro tale importo è posticipato dal 30 giugno 2011 al 30 settembre 2011.

Il **comma 4-bis** prevede che le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni in tema di divieto dell'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore non si applichino per le violazioni commesse tra il 13 agosto 2011 al 31 agosto 2011 e riferite ad un importo oltre la soglia massima modificata dal comma 4 (2.500 euro) ed entro la soglia precedentemente in vigore (5.000 euro).

Il **comma 5** introduce una sanzione accessoria a carico dei professionisti iscritti ad albi ovvero ordini professionali ai quali siano state contestate reiterate violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi, consistente nella sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine.

I **commi 5-bis e 5-ter** prevedono la possibilità per l'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia di intervenire coattivamente per il recupero delle somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti dalla legge finanziaria 2003. In caso di mancato pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 2011, è prevista l'applicazione di una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme nonché la sottoposizione a controllo, da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, entro il 31 dicembre 2012, della posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli

condonati. E' infine previsto che i termini pendenti per l'accertamento ai fini IVA siano prorogati di un anno.

I **commi da 6 a 12** introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria al fine di unificare le attuali aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (cd. *white list*, vale a dire i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), i titoli di risparmio per l'economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare.

I **commi 12-bis e 12-ter** recano modifiche alla disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, consentendo al venditore di continuare ad usufruire delle quote di detrazione rimanenti.

I **commi da 13 a 21 e 23** contengono una serie di norme di coordinamento rese necessarie dall'introduzione dell'aliquota unica e dirette, in estrema sintesi, a evitare la permanenza in vita di norme basate sulla coesistenza di aliquote differenziate, nonché ad apportare correzioni formali a riferimenti normativi non più attuali. Il **comma 22** è invece diretto a disciplinare il regime fiscale dei proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli simili. Ai sensi del **comma 24** tutte le suddette disposizioni esplicano la loro efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il **comma 25** reca l'abrogazione - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - di due disposizioni in materia di ritenuta che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e di proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli simili.

Il **comma 26** reca disposizioni transitorie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 11, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva.

Il **comma 27** reca una norma transitoria in materia di tassazione dei redditi da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, ai sensi della quale sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011 si applica l'aliquota del 12,50 per cento.

I **commi da 28 a 34** recano disposizioni in materia di minusvalenze e plusvalenze derivanti dai redditi diversi, consentendo ai contribuenti l'opzione di affrancamento attraverso il versamento di una imposta sostitutiva del 12,50 sui redditi maturati fino al 31 dicembre 2011.

Il **comma 35** reca disposizioni in materia di studi di settore. Vengono in particolare resi più restrittivi i presupposti affinché il contribuente congruo alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, non sia sottoposto all'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria nei confronti di soggetti passivi; le norme intervengono poi sulla pubblicazione delle integrazioni agli studi di settore, rese possibili anche per aggiornare o istituire gli indicatori da cui desumere gli indicatori di coerenza.

Il **comma 35-bis** apporta modifiche alla disciplina del contributo unificato di iscrizione a ruolo dei processi amministrativo e tributario, prevista dal testo unico delle spese di giustizia (DPR n. 115/2002, art. 13).

Il **comma 35-ter**, modifica gli articoli 125 e 136 del codice di procedura civile per prevedere l'obbligo del difensore di comunicare l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax sin dai primi atti di parte e per prevedere l'utilizzo di posta elettronica e fax in tutte le comunicazioni rivolte alle parti.

Il **comma 35-quater** modifica le disposizioni che regolano il processo tributario, a tale scopo novellando gli articoli 18 e 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

In particolare, le disposizioni in esame:

- obbligano il soggetto ricorrente a indicare, nel ricorso introduttivo del processo, anche l'indirizzo di posta elettronica certificata, precisando che la mancata o incerta indicazione dell' indirizzo di posta elettronica non è causa di inammissibilità del ricorso;
- obbligano il ricorrente a depositare, presso la segreteria della commissione tributaria adita, all'atto della costituzione in giudizio, la nota di iscrizione a ruolo contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il **comma 35-quinquies** modifica le disposizioni del recente decreto-legge 98/2011 relative ai termini per la redazione - da parte dei capi degli uffici giudiziari - del programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti e relative al concorso per la copertura dei posti vacanti presso le commissioni tributarie.

Il **comma 35-sexies**, interviene sulla c.d. mediaconciliazione per sanzionare la parte che, senza giustificato motivo, si rifiuta di partecipare al tentativo di conciliazione. Il giudice potrà condannarla al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Il **comma 35-septies** modifica la disciplina delle incompatibilità con la carica di componente delle commissioni tributarie.

In particolare, la lettera a) specifica che l'incompatibilità del personale dipendente, nonché dei soggetti iscritti in ruoli ed albi che consentono l'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie, opera se i predetti soggetti svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza nei confronti di contribuenti e/o di enti impositori o preposti alla riscossione di tributi.

La lettera b) stabilisce che non possono essere componenti di commissioni tributarie i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado - in luogo del terzo grado previsto dal testo vigente - di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano le predette attività di consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria.

Il **comma 35-octies** introduce un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito per singola operazione, con un misura minima di prelievo pari a 3 euro. Sono soggetti a imposizione i trasferimenti effettuati mediante: istituti bancari, agenzie di "*money transfer*" e altri agenti in attività finanziaria. Le disposizioni esentano da imposta i trasferimenti effettuati verso i paesi dell'Unione Europea e quelli effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Il **comma 36** prevede che per un periodo di cinque anni le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge siano riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza dovrà peraltro contenere una valutazione delle maggiori entrate permanenti derivanti all'attività di contrasto all'evasione e tali maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, finalizzato alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

I **commi da 36-bis a 36-quater** recano norme in materia di società cooperative disponendo, in anticipazione della riforma del sistema fiscale, la riduzione dei benefici fiscali a loro vantaggio relativamente alle somme destinate a riserve indivisibili. In particolare nella formazione della base imponibile è previsto un aumento del peso degli utili annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.

I **commi da 36-quinquies a 36-novies** dispongono, per le cd. società di comodo, una maggiorazione di 10,5 punti percentuali sull'imposta sul reddito delle società (IRES). I successivi commi da 36-decies a 36-duodecies estendono l'applicazione della maggiorazione alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi.

I **commi da 36-decies a 36-duodecies** estendono l'applicazione della **maggiorazione alle società** che presentano **dichiarazioni in perdita** fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi.

I **commi da 36-terdecies a 36-duodevicies** contemplano una nuova ipotesi di tassazione per l'uso di beni intestati fittiziamente a società: viene considerata reddito diverso ai fini IRPEF la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore. Inoltre è prevista l'indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato. Le norme, infine, prevedono un potenziamento dell'attività di accertamento effettuata dall'Agenzia delle Entrate.

Il **comma 36-undevicies** autorizza l'Agenzia delle Entrate a elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate sulle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari in rapporto alle tipologie di informazioni da acquisire.

Il comma **36-vicies** assoggetta all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale anche per le prestazioni rese, sul litorale demaniale, da parte dei titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.

Il **comma 36-vicies semel** novella il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA con l'intento generale di eliminare disposizioni di favore o abbassare la soglia di imposta evasa a partire dalla quale scatta l'applicazione delle sanzioni penali. Ulteriori disposizioni riguardano i termini di prescrizione dei suddetti reati e i presupposti per l'accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena. Il **comma 36-vicies bis** specifica che tali modifiche si applicano ai fatti successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il **comma 36-vicies ter** prevede la riduzione alla metà delle sanzioni previste per la violazione di alcuni obblighi di dichiarazione e documentazione (in materia di imposte dirette e di IVA) in favore di imprese di medio-piccole dimensioni, e cioè per gli esercenti imprese, arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, a condizione che:

- nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IVA indichino gli estremi identificativi dei rapporti con operatori finanziari in corso nel periodo d'imposta;
- per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzino esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

Il **comma 36-vicies quater** prevede alcuni requisiti per i soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA che intendono effettuare l'estrazione dei beni da un deposito IVA.

TITOLO II

Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo

Articolo 3

(Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche)

I **commi 1 e 2** recano alcune disposizioni di principio preliminare alle disposizioni sostanziali contenute nei commi successivi. In particolare, il comma 1 impone a comuni, province, regioni e Stato di adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, definendo alcune limitazioni di tale principio.

Il **comma 3** prevede un meccanismo di abrogazione per le disposizioni statali incompatibili con quanto previsto dal comma 1. Inoltre è prevista l'applicazione degli istituti della SCIA e dell'autocertificazione con controlli successivi. Infine il Governo può emanare dei regolamenti al fine di identificare le norme abrogate e adeguare la materia al principio sancito al comma 1.

Il **comma 4** considera l'adempimento dell'obbligo di adeguamento dei rispettivi ordinamenti da parte di Comuni, Province e Regioni al principio di libertà dell'iniziativa economica come indice di virtuosità degli enti territoriali, cui è collegato il meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto fra le singole amministrazioni.

Il **comma 5** individua alcuni principi ai quali dovrà ispirarsi il legislatore nella riforma degli ordinamenti professionali (libero accesso alla professione, formazione continua, tirocinio, assicurazione, tariffe e pubblicità, procedimento disciplinare).

I **commi da 6 ad 11** affermano il principio della "libertà d'impresa" sia nell'accesso che nell'esercizio dell'attività economica, salvo eventuali restrizioni dettate per ragioni di pubblico interesse tassativamente menzionate ed interpretate restrittivamente.

Il **comma 11-bis** esclude i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea dall'applicazione delle disposizioni dettate dal comma 8 dello stesso articolo 3, che prevedono l'abrogazione, dopo quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, delle norme recanti restrizioni all'accesso e all'esercizio di alcune attività economiche.

Il **comma 12** modifica le modalità di ripartizione dei proventi delle procedure di valorizzazione degli immobili della difesa, destinando tali proventi nella misura del 55 per cento (e non più in quella massima del 42,5 per cento) al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato, nella misura del 35 per cento (e non più in quella massima del 42,5 per cento) al Ministero della difesa e nella misura del 10 per cento (e non più in una percentuale da determinare tra il 5 e il 15 per cento) agli enti territoriali interessati.

Il **comma 12-bis** reca disposizioni in materia di segnalazioni di ritardato pagamento presenti nelle banche dati (pubbliche e private) di informazione creditizia. In particolare, per il caso in cui il pagamento sia successivamente regolarizzato, le norme sostituiscono l'obbligo di estinguere le segnalazioni di ritardo con quello di integrarle con la comunicazione dell'avvenuto pagamento.

Articolo 4

(Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea)

Con l'**articolo 4** viene sostanzialmente ridefinita la disciplina dell'affidamento dei servizi locali di rilevanza economica a seguito dell'abrogazione dell'art. 23-bis del decreto legge n. 112/2008 conseguente all'esito del *referendum* del 12 e 13 giugno 2011, privilegiando la loro liberalizzazione e lasciando uno spazio ridotto all'affidamento diretto "in house", possibile solo per servizi di valore economico pari o inferiori a 900.000 euro annui. La regola generale per i servizi "in esclusiva" è invece, conformemente alle norme comunitarie, l'affidamento tramite gara pubblica anche nel caso

di conferimento a società a capitale misto pubblico-privato (con almeno il 40% della società in mano privata). L'articolo detta anche norme transitorie per la cessazione delle gestioni in corso che non rispondono alla nuova disciplina che non si applica al servizio idrico.

Articolo 5

(Norme in materia di società municipalizzate)

Il **comma 1** destina una quota del Fondo infrastrutture, nel limite delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250 milioni di euro per l'anno 2014, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.

Il **comma 1-bis** autorizza una spesa di 7 milioni per il 2011 per ripristinare e mettere in sicurezza le infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi dal 18 febbraio al 1° marzo 2011 nei territori della regione Basilicata.

Il **comma 1-ter** prevede il versamento in Tesoreria, a richiesta dell'ente interessato, delle disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa relative al potenziamento di infrastrutture contenute nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 5-bis

(Sviluppo delle regioni dell'Obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud)

L'**articolo 5-bis** reca una deroga in favore delle regioni ricomprese nell'Obiettivo convergenza ai limiti di spesa introdotti dalla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario stabiliti dalla legge di stabilità 2011 relativamente alla spesa effettuata da ciascuna regione a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari, nonché sulle risorse del Fondo infrastrutture, prevedendo, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, che i maggiori oneri derivanti dalla deroga ai tetti di spesa siano attribuiti in compensazione allo Stato ed alle restanti regioni.

Articolo 6

(Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni)

Il **comma 1** reca alcune modifiche all'art. 19 della legge n. 241/1990 relativo alla SCIA, alla denuncia ed alla dichiarazione di inizio attività. Le modifiche prevedono, tra l'altro, la possibilità da parte dei soggetti interessati di sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, di esperire l'azione avverso il silenzio come disciplinata dal D.Lgs. n. 104/2010 (riordino del processo amministrativo).

I **commi 2, 3 e 3-bis** introducono norme volte ad agevolare la progressiva entrata in operatività del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

Il comma 4 del testo originario (che prevedeva l'ampliamento della liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande) è stato soppresso dal Senato.

I **commi 5 e 6** apportano modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), volte a facilitare l'effettuazione di pagamenti dovute alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche.

Il **comma 6-bis** prevede che non si applichino sanzioni penali e amministrative nei confronti dei soggetti che, avendo beneficiato del *bonus bebè* in assenza dei requisiti reddituali previsti, restituiscano le somme indebitamente percepite entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. I procedimenti penali ed amministrativi avviati sono sospesi

sino alla scadenza di tale termine e si intendono estinti a seguito dell'avvenuta restituzione dell'ammontare corrispondente all'erogazione, pari a un valore di 1.000 euro.

Il **comma 6-ter** attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere ad operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato, non più utilizzati e disponibili, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalle pubbliche amministrazioni.

Articolo 6-bis

(Accesso ai sistemi informativi)

L'**articolo 6-bis** prevede la possibilità di accesso ai sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, anche da parte dei soggetti che partecipano al "sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti".

Articolo 6-ter

(Fondo di rotazione per la progettualità)

L'**articolo 6-ter** destina le risorse disponibili sul Fondo di rotazione per la progettualità prioritariamente alla progettazione delle opere già inserite nei piani triennali degli enti locali - approvati alla data di entrata della legge di conversione del presente decreto- e ricadenti su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato.

Articolo 7

(Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas)

L'**articolo 7** aumenta l'addizionale Ires (portandola dal 6,5% al 10,5%) per le imprese operanti nel settore petrolifero e in quello dell'energia elettrica (c.d. *Robin Hood Tax*) estendendo la platea delle imprese soggette all'imposta e includendovi quelle operanti nel campo delle energie rinnovabili e delle infrastrutture energetiche. In particolare le nuove disposizioni:

- a) diminuiscono da 25 a 10 milioni di euro la soglia del volume di ricavi oltre la quale si applica la maggiorazione d'imposta nei casi di reddito imponibile superiore a 1 milione di euro;
- b) ampliano il novero delle attività energetiche cui si applica la citata maggiorazione includendovi anche le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, trasporto del gas e le attività di distribuzione sia del gas che dell'energia elettrica;
- c) eliminano l'esenzione dall'applicazione dell'addizionale Ires precedentemente previste per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biomasse, solare-fotovoltaica, eolica);
- d) incrementano dal 6,5% al 10,5% l'addizionale Ires, da applicarsi nei tre esercizi finanziari successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010;
- e) confermano il divieto di traslazione dell'onere sui prezzi/tariffe al consumo la cui vigilanza è posta in capo all'Autorità dell'energia elettrica e del gas.

Articolo 7-bis

(Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008)

L'**articolo 7-bis** interviene in materia di autotrasporto, prevedendo che i costi minimi di esercizio relativi ai contratti stipulati in forma scritta, individuati sulla base di accordi di settore fra organizzazioni di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e organizzazioni associative dei committenti, debbano essere previamente sottoposti al parere della Consulta stessa e pubblicati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; inoltre anche in caso di mancata determinazione dei costi minimi da parte dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, e di conseguente applicazione delle norme sui contratti non stipulati in

forma scritta, resta ferma la possibilità di derogare a tali norme sulla base dei predetti accordi di settore.

TITOLO III

Misure a sostegno dell'occupazione

Articolo 8

(Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità)

L'**articolo 8** reca disposizioni volte al sostegno della contrattazione collettiva di prossimità. In particolare il **comma 1** dispone che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali, sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda in base alla legge e agli accordi confederali vigenti (compreso quello del 28 giugno 2011), possano realizzare specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario di rappresentanza sindacale, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

Il **comma 2** elenca le materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione che possono essere oggetto delle intese.

Il **comma 2-bis** è volto a specificare che nelle materie di cui al comma 2 le intese possono prevedere deroghe alle norme di fonte pubblica o contrattuale, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

Il **comma 3** stabilisce che tutti i contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, siano efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto si riferisce, a condizione che il contratto medesimo sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

Infine, il **comma 3-bis** prevede che le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie, che espletino sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di persone, sono tenuti a rispettare i contratti collettivi nazionali di settore, anche con riferimento alle condizioni di lavoro del personale.

Articolo 9

(Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni)

L'**articolo 9** semplifica le procedure in base alle quali i datori di lavoro possono modulare tra le diverse unità produttive ed amministrative le quote obbligatorie di assunzione di categorie protette, prevedendo, in particolare, la semplice comunicazione in via telematica ai servizi provinciali competenti (in luogo dell'autorizzazione su richiesta motivata) e la compensazione anche tra diverse imprese, a condizione che esse abbiano sede in Italia e facciano parte di uno stesso gruppo d'impresa.

Articolo 10

(Fondi interprofessionali per la formazione continua)

L'**articolo 10** interviene sulla disciplina sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, prevedendo che possano impiegare parte delle proprie risorse per misure di formazione in favore di apprendisti e di collaboratori a progetto.

Articolo 11

(Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini)

L'**articolo 11** reca alcune norme generali in materia di tirocini formativi e di orientamento, prevedendo, in particolare, che possano essere promossi unicamente da soggetti in possesso

degli specifici requisiti determinati dalle regioni e che i tirocini "non curriculari", ad esclusivo beneficio di neodiplomati e neo-laureati, debbano essere attivati entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio e non possano avere una durata superiore a sei mesi.

Articolo 12

(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

L'**articolo 12** inserisce due nuovi articoli nel codice penale attraverso i quali introduce la nuova fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.) e individua particolari pene accessorie per i responsabili del delitto (art. 603-*ter* c.p.).

TITOLO IV

Riduzione dei costi degli apparati istituzionali

Articolo 13

(Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali.

Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum)

L'**articolo 13** interviene in materia di riduzione dei costi delle istituzioni prevedendo: la riduzione delle indennità parlamentari (commi 1 e 2); l'incompatibilità della carica di parlamentare e di membro del Governo con cariche pubbliche elettive monocratiche in enti pubblici territoriali (comma 3); l'obbligo di svolgimento dei *referendum* in una unica data annuale (comma 4).

Articolo 14

(Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali)

L'**articolo 14** reca una serie di parametri cui le regioni – ordinarie e speciali -devono adeguare la propria normativa, al fine di accedere alle misure premiali previste dalla disciplina del patto di stabilità per gli enti più virtuosi, in termini di non applicazione o applicazione parziale dei vincoli di spesa.

Le ulteriori misure (rispetto la normativa vigente) riguardano gli organi regionali e sono: la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali; l'adeguamento degli emolumenti percepiti dagli stessi – comunque denominati - entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento; la commisurazione del trattamento economico all'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali; l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza del Consiglio regionale.

Articolo 15

(Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori)

L'**articolo 15** dispone il dimezzamento del numero dei consiglieri e degli assessori provinciali, a decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province.

Articolo 16

(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

L'**articolo 16**, ai **commi da 1 a 26 e 29-30**, prevede, per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali, l'obbligatorio esercizio in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi spettanti a legislazione vigente dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, attraverso lo strumento dell'unione dei comuni previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Per i comuni con popolazione superiore a tale soglia il ricorso alla forma associata è facoltativo. Pertanto, per comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, gli organi di governo sono solo il sindaco e il consiglio comunale, composto di sei consiglieri. Per i comuni con popolazione superiore a tale limite, è definito, secondo un sistema di soglie differenti, sia il numero dei consiglieri comunali che degli assessori.

Il **comma 27** modifica il comma 32 dell'articolo 14 del D.L. n. 78/2010, concernente il divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, anticipando di un anno, al 31 dicembre 2012, il termine entro il quale i comuni citati devono mettere in liquidazione le società da essi partecipate già costituite ovvero cederne le partecipazioni.

Il **comma 28** affida al Prefetto il potere di accertare che i comuni abbiano adempiuto, entro i termini stabiliti, all'obbligo di soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali nonché al divieto di costituzione di società, disposto per i soli comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

Il **comma 31** estende l'ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2013, la disciplina vigente in materia si applichi nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Articolo 17

(Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)

L'**articolo 17** apporta alcune modifiche alla disciplina del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), tra le quali la riduzione del numero dei componenti da 122 a 72.

Articolo 18

(Voli in classe economica)

L'**articolo 18** stabilisce che determinate categorie di soggetti cui sono attribuite funzioni pubbliche che per esigenze di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo per gli spostamenti nei Paesi del Consiglio d'Europa, debbano viaggiare in classe economica.

Articolo 19

(Disposizioni finali)

L'**articolo 19** reca la norma di copertura finanziaria.

Articolo 19-bis

(Disposizioni finali concernenti le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)

L'**articolo 19-bis** introduce la clausola di compatibilità con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nonché il riferimento alle modalità di attuazione del federalismo fiscale.

Schede di lettura